



# Comune di Civitavecchia

## Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 2 . Politiche del Welfare

### SCRITTURA PRIVATA

**“ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA PRESENTI NEL TERRITORIO DI CIVITAVECCHIA NELLA STAGIONE INVERNALE” – ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CIVITAVECCHIA – CIG Z072B0E5D2**

TRA

Per il Comune di Civitavecchia (C.F. 02700960582) rappresentato da Giglio Marrani che interviene in questo atto in qualità di Dirigente del Servizio 2 Politiche del Welfare del Comune di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “Comune”;

E

Per l’Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia ONLUS, con sede legale in Civitavecchia Via Giacomo Matteotti, 66/b (C.F. 12682251009), rappresentata da Roberto Petteruti in qualità di Presidente e legale rappresentante, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità “Comitato”;

### **PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n.            del            è stato affidato il servizio di accoglienza notturna di persone senza fissa dimora nel periodo invernale e approvato lo schema di scrittura privata per la regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Tutto ciò premesso:

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 PREMESSE**

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse come parte integrante del presente contratto.

**ART. 2**  
**OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

La presente scrittura privata regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Civitavecchia e l’Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia, per l’accoglienza notturna di persone senza dimora presenti sul territorio di Civitavecchia nel periodo invernale.

**ART. 3**  
**DURATA**

L’appalto avente decorrenza dalla sottoscrizione della presente scrittura privata, si svolgerà durante la stagione invernale e comunque fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione per tale intervento sociale.

**ART. 4**  
**CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo del presente servizio è fissato in € 36.980,00.

La spesa risulta impegnata al Cap. di bilancio 1993, giusta Determinazione Dirigenziale n. ... del ....., Imp. n. ....

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

## **ART. 5 REGOLAMENTO INTERNO**

Le varie fasi della vita comunitaria sono regolate dal Regolamento Interno di cui all'**ALLEGATO A**), formante parte integrante del presente atto, che il Comitato si impegna a far sottoscrivere per accettazione a ciascun ospite al momento del suo ingresso.

## **ART. 6 IMMOBILI**

Per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, il Comitato si farà carico di individuare locali a norma, ovvero strutture alberghiere regolarmente autorizzate, ubicati in Civitavecchia, così come individuati sulla base di specifici contratti da stipularsi a cura dei contraenti.

## **ART. 7 PRESTAZIONI**

Il Comitato, secondo quanto previsto dal progetto menzionato, si impegnerà a fornire le seguenti prestazioni:

- accoglienza e registrazione delle persone assistite che usufruiscono dell'alloggio
- assistenza e monitoraggio dei senza dimora che non usufruiscono dell'alloggio
- fornitura del pasto serale (eventuale) mediante l'utilizzo di buoni spesa cartacei
- alloggiamento
- monitoraggio presso la struttura alloggiativa
- fornitura materiale sanitario

## **ART. 8 OBBLIGHI DELLE PARTI**

Il Comune effettuerà il controllo della rendicontazione delle prestazioni, per il tramite del Responsabile del Procedimento, ai fini della liquidazione e provvederà alla fornitura dei buoni spesa cartacei per l'erogazione dei pasti.

Il Comitato dovrà attuare il progetto presentato ed in particolare tendere gli interventi a:

- **Stabilire relazioni d'aiuto**, finalizzate a restituire alla persona la propria autonomia e un maggiore senso di dignità e autostima, promuovendo quella risposta positiva che, a volte, porta la persona a reintegrarsi nel tessuto sociale e lavorativo;
- **Soddisfare i bisogni primari**, ovvero tutti quelli la cui soddisfazione è necessaria per la

sopravvivenza dell'individuo. Sono bisogni primari la fame, la sete, la necessità di dormire e una volta soddisfatti questi, ci si può dedicare ai bisogni di ordine superiore come l'appartenenza, il successo e infine la realizzazione personale.

- **Tutelare la salute fisica**, prestando aiuto tramite un kit di primo soccorso ed eventualmente consigliando all'utente di recarsi in un luogo in cui possa essere visitato adeguatamente e segnalando i diversi ambulatori ai quali accedere.
- **Essere "ponte"**, conoscendo le modalità di accesso ai servizi sociali locali e stabilire un eventuale primo contatto con le strutture preposte quali dormitori, ambulatori ed ospedali. È importante sensibilizzare gli utenti sulla possibilità di utilizzarli, non solo per preservare la propria condizione, ma per consultarsi con personale specializzato.
- **Approfondire la situazione di ogni persona**, poiché ogni persona senza fissa dimora ha esigenze personali e specifiche, anche se data la condizione in cui vive è più probabile che i loro bisogni impellenti siano quelli primari.

## **ART. 9 PARTNER**

Il soggetto partner, individuato nella Comunità S. Egidio, procederà, come indicato nella proposta progettuale, a mettere a disposizione il personale volontario con esperienza nello svolgimento di servizi a sostegno delle persone senza fissa dimora.

Il Comune avrà quale referente del progetto solo la Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia. I rapporti tra il Comitato ed il soggetto partner sono definiti tra le parti.

## **ART. 10 GARANZIE**

Il Comitato risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che, per fatto proprio o del personale addetto, possa derivare all'Amministrazione ed a terzi. Esonera altresì il Comune di Civitavecchia per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi. A copertura dei rischi per responsabilità civile dovuti a fatto o colpa inerente l'espletamento del servizio, il Comitato dovrà stipulare idonea polizza assicurativa valevole per danni a persone e per danni a cose.

Qualora non si dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, il Comune di Civitavecchia resta autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle spettanze.

## **ART. 11 PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia.

Il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolari.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
- c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

- g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- j) attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

## **ART. 12 RIMBORSO SPESE**

Il Comune corrisponderà al Comitato il rimborso delle spese preventivate, ma effettivamente sostenute, fino alla concorrenza massima del finanziamento a disposizione, secondo le seguenti modalità;

1. versamento, a seguito di sottoscrizione della presente scrittura privata di una somma pari a €. 4.000,00, per spese vive di gestione;

2. liquidazione mensile delle spese rendicontate nel progetto, dietro presentazione di documenti giustificativi e relativa nota riepilogativa per tutte le spese, compresa la somma versata in anticipo.

**ART. 13**  
**TRATTAMENTI DEI VOLONTARI**

Il Comitato esonera l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni, e responsabilità verso terzi rispetto al personale impiegato per il servizio di che trattasi.

**ART.14**  
**VERIFICHE – RISERVE – CONTROVERSIE**

Eventuali osservazioni devono essere comunicate per iscritto da ambo le parti entro 15 gg. dalla loro constatazione affinché siano adottati i necessari provvedimenti in merito.

Il Comitato solleverà espressamente il Comune per danni a cose e persone che dovessero verificarsi nel corso dell'espletamento dell'attività gestionale in oggetto.

Per il perdurare di situazioni difformi dal presente accordo o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione al Comitato.

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente scrittura privata, sarà competente a giudicare il Foro di Civitavecchia;

**ART. 15**  
**RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative e nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Letto, sottoscritto, approvato

Per il Comune di Civitavecchia  
F.to digitalmente

Per la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Civitavecchia  
F.to digitalmente